

Legge regionale 24 dicembre 1982 , n. 91 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Agevolazioni ai soggetti beneficiati dalle provvidenze del Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63, e modifiche alle leggi regionali 24 ottobre 1981, n. 73 e 11 gennaio 1982, n. 2.

Art. 1

(1)

Per gli interventi realizzati o da realizzare con le provvidenze di cui al Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti beneficiati sono interamente esentati dalla corresponsione del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 29/1985